

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 18/02/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di prestito da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 30.10.2013 ed anticipatamente estinto il 31.01.2018, in corrispondenza della rata n. 48, la ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 1.653,24 a titolo di commissioni di attivazione, spese di istruttoria, commissioni di gestione e oneri non goduti, oltre al rimborso di € 20,00 oltre iva a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce – con riferimento alle commissioni di attivazione – il carattere up front del costo, trattandosi di oneri che remunerano le attività connesse all'attivazione del prestito in quanto previste a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito. Quanto alle commissioni di gestione, l'intermediario rileva che in sede di conteggio estintivo è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 124,56, calcolata sulla base dei principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione dei crediti verso la clientela secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39); precisa, altresì, che l'art. 3 delle condizioni generali del contratto prevede che le commissioni di gestione siano rimborsate per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento che è parte integrante del contratto medesimo ed è stato tale documento che è stato sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente. Relativamente alle commissioni di intermediazione, il resistente eccepisce la natura up-front e la conseguente non rimborsabilità delle stesse; deduce, inoltre, che il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito



direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB e, a dimostrazione di quanto sostenuto, deposita agli atti il conferimento d'incarico sottoscritto dalla ricorrente. Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese legali l'intermediario eccepisce la natura non complessa dell'oggetto del ricorso e, quanto alle spese di istruttoria, eccepisce che la relativa attività genera costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento e quindi effettuata precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito. Malgrado ciò, l'intermediario dichiara di essere disposto a rimborsare al ricorrente la somma di € 425,38, pari a quanto già offerto in sede di riscontro al reclamo.

## DIRITTO

La controversia verte sulla ormai nota questione degli obblighi restitutori posti dall'art. 125 sexies TUB a carico dell'intermediario, in ragione dell'estinzione anticipata dei contratti di prestito rimborsabili mediante delegazione di pagamento o cessione del quinto della retribuzione mensile.

Ciò premesso, questo Collegio, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e della successiva decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto: 1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento con-venuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del



consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che i costi di attivazione e di gestione debbano essere rimborsati secondo il criterio pro rata temporis lineare. Quanto alla commissione di intermediazione, l'intermediario non ha fornito al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento delle spese di intermediazione; pertanto anch'esse dovranno essere retrocesse alla ricorrente in proporzione al periodo di ammortamento non goduto.

Ciò premesso, il resistente sarà tenuto al rimborso in favore della ricorrente dell'importo di € 1.653,24, secondo il prospetto di seguito riportato:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>commissioni di attivazione</i>				886,20	531,72		531,72
<i>commissioni di gestione</i>				207,60	124,56	124,56	0,00
<i>commissioni di intermediazione</i>				1.519,20	911,52		911,52
<i>spese di istruttoria</i>				350,00	210,00		210,00
				<b>Totale</b>			<b>1.653,24</b>

Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese difensive non avendo il ricorrente fornito prova del costo sostenuto ed in considerazione della natura seriale del ricorso e della non obbligatorietà dell'assistenza tecnica nel procedimento dinanzi all'Arbitro.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.653,24 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA